

TAR LAZIO
Sezione III/Bis
Roma

Notifica di ricorso per pubblici proclami, in esecuzione Ordinanza n. 19/2009 dell'intestato TAR, agli aspiranti docenti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva di Catania, classe di concorso A051, fascia 3, aa.ss. 2007/2009, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania il 20.7.2007 e nella medesima graduatoria per l'a.s. 2008/09 ripubblicata dallo stesso U.S.P. il 21.7.2008 ed il 21.8.2008. – Ricorso al TAR Lazio di Roma n. 9343/07 R.G. proposto da Parlato Stefania Grazia difesa dall'Avv. Giuseppe Luca Tempera, con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso Avv. Luciano Caruso, contro Ministero Pubblica Istruzione – Dir. Gen. Personale Scuola – Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, per l'annullamento dell'art. 3, c. 2, del D.D.G. Ministero Pubblica Istruzione del 16.3.2007 (aggiornamento graduatorie provinciali aa.ss. 2007/09) nella parte in cui dispone che non è possibile spostare da una graduatoria ad altra il bonus di 24 punti per l'abilitazione SISSIS. La ricorrente, premesso che si è abilitata presso la SISSIS di Catania nelle classi di concorso costituenti l'Ambito Disciplinare 9, che il punteggio aggiuntivo in questione le è stato attribuito nella graduatoria classe A052 e che non lo ha mai utilizzato avendo prestato servizio precario nella sola classe A051, che nell'ultimo aggiornamento ne ha chiesto lo spostamento nella graduatoria A051, ha, pertanto, impugnato la sopra citata norma chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di diritto: A) Violazione di legge in relazione all'art. 1, c. 1, della L. n. 143/04, che ha introdotto la nuova tabella di valutazione titoli per la terza fascia delle graduatorie provinciali, senza in alcun modo prevedere il divieto impugnato; B) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; C) Violazione di legge in relazione all'art. unico, c. 605 e ss., della L. n. 296/06, nonché in relazione agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. –



Con motivi aggiunti ha poi impugnato la graduatoria provinciale classe A051, fascia 3, aa.ss. 2007/2009 pubblicata dall'U.S.P. di Catania il 20.07.2007 e con ulteriori motivi aggiunti la medesima graduatoria per l'a.s. 2008/2009 ripubblicata dallo stesso U.S.P. il 21.7.2008 ed il 21.8.2008, riportandosi agli stessi motivi di diritto sopra indicati del ricorso principale e chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per la mancata attribuzione del bonus di pt. 24 in questione, spostandolo dalla graduatoria A052, con conseguente aumento del suo attuale punteggio da pt. 48 a pt. 72, oltre al risarcimento danni per le migliori possibilità occupazionali perse a causa di ciò. - Controinteressati individuabili, con dispensa dall'indicazione nominativa, sono i candidati inclusi nell'impugnata graduatoria scavalcati dalla ricorrente in caso di accoglimento del gravame.

Catania/Roma, 17.2.2009

F.to

Avv. Giuseppe Luca Tempera
Giuseppe Luca Tempera

